



COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

(Provincia di Cosenza)

Via Matteotti, 26 – 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 – Fax 0982 82289
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 – Codice Istat 078052 – Codice Catastale D473
Mail certificata comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it

PROT. N. 160

Lì 09/01/2022

ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 09/01/2022

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

PRESO ATTO:

- che nell'ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regione n. 3 del 08/03/2020, inerente il contenimento del contagio da COVID-19, è espressamente esplicitato che: *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza."*;

DATO ATTO delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e dei D.P.C.M. per le misure di prevenzione da Covid- 19, da intendersi tutti in questa sede integralmente riportati e trascritti;

DATO ATTO che l'ASP di Cosenza non sta effettuando puntualmente la mappatura epidemiologica del territorio per verificare eventuali altri contagi e che tale situazione, non consente di avere un'esatta cognizione del numero effettivo di contagiati esistenti sul territorio;

CONSIDERATO:

- ✓ che la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo esponenziale, sia a livello Nazionale e Regionale, che a livello locale;
- ✓ che il sistema di tracciamento da parte dell'ASP non risulta pienamente attendibile e che la situazione appare, al momento, fuori diretto controllo;
- ✓ che è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i bambini sul territorio comunale;
- ✓ che circa millecinquecento Dirigenti Scolastici hanno fatto appello per la chiusura delle scuole, non reputando idoneo e sicuro, in questa fase storica, la loro riapertura;
- ✓ che la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto, tali categorie risultano ancor di più a rischio;
- ✓ che tale lasso di tempo potrebbe essere utile per consentire l'espletamento della campagna vaccinale tra i bambini e tra i ragazzi;

RITENUTO di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell'ASP, la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus;

DATO ATTO della estrema contagiosità della variante OMICRON, che ha fatto impennare sino ad oltre 200.000 a livello nazionale, il numero dei contagi;

VISTO il numero considerevole, nella nostra provincia, di professori ed alunni già affetti da COVID – 19 e che risultano già posti in isolamento e/o quarantena;

TUTTO CIO' PREMESSO,

- ❖ atteso che la ripresa delle attività scolastiche non può avvenire in situazioni di sicurezza,

- ❖ al fine di garantire le misure di sicurezza e prevenire la maggiore diffusione del contagio, si rende necessario predisporre la sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 267 e ss.mm. del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sull'intero territorio regionale:

1. **La sospensione delle attività didattiche dal 10 gennaio 2022 a tutto il 15 gennaio 2022** - salvo proroghe - nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale;
2. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di San Lucido, affinché, nell'ambito della rispettiva competenza, ve ne dia esecuzione ed attivi, ove lo ritenga opportuno, ai fini di una corretta continuità la didattica a distanza.

DISPONE CHE:

La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Cosenza;
- Polizia Locale Municipale;
- Stazione dei Carabinieri di San Lucido;
- Istituto Comprensivo di San Lucido
- Regione Calabria – Protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 09/01/2022

IL SINDACO
Dr. Francesco Alfredo Marcello Candreva

